

## ❑ Interrogazione n. 433

*presentata in data 9 giugno 2017*

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

### **“Azzeramento aliquota IRAP per le nuove imprese - situazione anno 2016”**

a risposta orale urgente

Premesso:

- che l'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.30 (legge di stabilità 2016) al comma 1 prevede “L'aliquota Irap è azzerata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), per le nuove imprese che si costituiscono nel territorio regionale nell'anno 2016, per i primi due periodi d'imposta. Non si considerano nuove imprese quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attività già esercitata nel territorio regionale.”;

Considerato:

- che la misura agevolativa introdotta mira a favorire la nascita di nuove imprese ed occupazione, utilizzando la leva fiscale come incentivo secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs n. 68/2011 che concede alle regioni la possibilità di ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle;
- che l'art. 3 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 30 al comma 5 prevede che “Dall'applicazione di questo articolo deriva un minore gettito stimato in euro 4,500.000,00, per ogni annualità per gli esercizi 2016 e 2017, computato nello stanziamento iscritto al titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” e già compensato nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2016/2018.”;
- che secondo i dati di Info Camere le imprese iscritte nelle Marche nel 2016 ammontano a 9.515.

Tutto ciò premesso,

## INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- quante sono state le nuove Imprese marchigiane nel 2016 a ricorrere alla richiesta di azzeramento dell'Irap vigente per le quali sia stata accolta la domanda e la relativa suddivisione a livello provinciale;
- a quanto ammonta realmente il minore gettito a seguito dell'applicazione dell'art. 3 della L.R. 30/2015 e qualora fosse inferiore all'importo stimato di euro 4.500.000,00 come è stata utilizzata tale differenza.